

STATUTO

ASSOCIAZIONE "CASAMICA - ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO"

PREMESSA

CasAmica ODV condivide le medesime finalità generali di CasAmica Housing Sociale – Impresa Sociale, Fondazione Casa dell’Accoglienza e Trust della Famiglia Vedani Onlus. In virtù della missione comune, pur riconoscendo e valorizzando le autonomie e le specificità delle singole organizzazioni, auspicano che tra loro sia attivato e mantenuto un costante scambio di informazioni e competenze, una stretta collaborazione progettuale e fattiva, il lavoro di rete e la condivisione delle risorse per il raggiungimento delle finalità comuni. Ciò allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi associativi e lo sviluppo del progetto di accoglienza finalizzato al benessere dell’individuo.

Art.1 – COSTITUZIONE

1. E’ costituita un’Associazione denominata “CasAmica - Organizzazione di volontariato”, detta anche in breve "CasAmica - ODV"

Art.2 - SEDE E DURATA

1. La sede legale dell’Associazione è in Milano, Via Saldini, 26. L’Associazione ha durata indeterminata.

2.L’Associazione si obbliga ad utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.3. La variazione di indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fatto salvo l’obbligo di invio delle comunicazioni ai soggetti previsti per legge ed in particolare, nei trenta giorni successivi, l’obbligo di deposito del verbale relativo al trasferimento di indirizzo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito.

L’Associazione potrà avere, altrove, propri recapiti e sedi operative o secondarie.

Art. 3 - FINALITA' ed ATTIVITA'

1. L'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori di cui alle lettere **a)** in materia di interventi sociali ed **u)** art. 5 nell'ambito della beneficenza del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L'Associazione al fine del perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, intende implementare e gestire centri di ospitalità temporanea del progetto di accoglienza CasAmica, anche attraverso la selezione, formazione, supervisione e organizzazione dell'attività di volontari operanti. I Centri, pertanto:
 - a. sono principalmente diretti all'accoglienza e all'accompagnamento dei malati in cura lontano da casa e dei loro familiari;
 - b. sono orientati anche, in maniera minore e secondaria, all'accoglienza e all'accompagnamento di persone con un bisogno alloggiativo temporaneo, in eventuale condizione di lieve vulnerabilità e disagio, autosufficienti e capaci di vivere in comunità, che siano state segnalate dai servizi sociali comunali o da associazioni riconosciute.
3. L'Associazione è sensibile al bisogno di sostegno economico eventualmente portato dall'ospite. Dopo attenta valutazione delle reali necessità, l'Associazione può erogare un contributo esclusivamente finalizzato alla copertura dei costi legati all'accoglienza.
4. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari si prendono cura degli ospiti e ne garantiscono l'accompagnamento con modalità adeguate alle situazioni. In questo modo si risponde al bisogno di alloggio, di ascolto e relazione, di coraggio e speranza, di senso di appartenenza e di supporto all'autonomia. Tutto questo viene svolto nella consapevolezza che la cura e la presenza dei volontari integrano le terapie mediche e le rendono più efficaci.
5. L'attività di cura e accompagnamento posta in essere dai volontari si realizza attraverso:

- a. l'ascolto e la vicinanza discreta ed empatica agli ospiti e la visita al paziente ricoverato in ospedale;
- b. il collegamento e la collaborazione con gli enti ospedalieri per una presa in carico più efficace ed integrata;
- c. il trasporto ove possibile e quando necessario da e per gli ospedali;
- d. l'attività di informazione in merito alle realtà presenti sul territorio in grado di rispondere alle necessità degli ospiti;
- e. l'organizzazione e gestione di attività culturali e di animazione;
- f. la gestione del servizio di prenotazione e del processo di registrazione e di accoglienza nelle case.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione. L'Associazione può, altresì, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

7. L'Associazione potrà promuovere attività di raccolta fondi nelle modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/17 e secondo ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge.

8. L'Associazione garantisce ai volontari l'organizzazione, la formazione specifica e permanente, la supervisione psicologica, dotandoli delle competenze e degli strumenti e coordinando lo svolgimento qualitativo della loro attività. L'Associazione auspica, favorisce e sostiene altresì la crescita umana e spirituale dei propri volontari.

9. L'Associazione offre, nei limiti delle proprie possibilità, un supporto psicologico gratuito agli ospiti che ne facciano richiesta.

Art. 4 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI

1. Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo. Ogni socio è tenuto a condividere le finalità

dell'Associazione, ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

2. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. Il Consiglio può delegare tale compito, con apposita delibera, ad un suo membro. La comunicazione deve essere inviata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di adesione, lo stesso deve essere comunicato, motivandolo, entro 60 giorni all'interessato.

3. Colui che abbia visto rigettare la propria domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre ricorso chiedendo che sulla domanda si pronunci l'intero Consiglio Direttivo, che delibera in occasione della prima convocazione utile e comunque non oltre 60 giorni.

4. Nel caso in cui sia il Consiglio Direttivo a deliberare sulla domanda di adesione, in caso di rigetto della stessa, l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea, con le medesime modalità di cui al precedente comma.

5. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri verso l'Associazione. In particolare, i soci hanno il diritto di:

- partecipare alle attività e agli eventi dell'Associazione
- partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- essere informati sulle attività promosse dall'Associazione;
- accedere ai libri sociali, conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy, secondo modalità definite nel regolamento generale o con apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- recedere dall'associazione secondo quanto previsto nel presente statuto.

6. Hanno, altresì il dovere di:

- di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari;
- di osservare le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione;
- di assicurare la continuità della partecipazione alla vita associativa;
- di versare la quota associativa, se prevista.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a. soci ordinari: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione, versando una quota associativa annua la cui entità viene annualmente determinata dal Consiglio.

b. soci volontari: sono le persone alle quali il Consiglio, o un consigliere appositamente delegato dallo stesso, assegna tale qualità dopo che le stesse abbiano seguito l'iter di selezione e di formazione previsto dall'Associazione e descritto nel Regolamento. I soci volontari versano una quota associativa annua la cui entità viene annualmente determinata dal Consiglio. Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.

Il volontario può anche non essere un associato. In ogni caso, vige l'obbligo di assicurazione ai sensi del successivo comma 9.

7. Il volontario che abbia cessato la propria attività di volontariato da oltre un anno o che non abbia partecipato ai momenti formativi proposti dall'Associazione, perde la qualifica di volontario. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, per la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri associati che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

11. Sono definiti sostenitori le persone o gli enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione, e/o coloro che, per qualità, titoli o attività, abbiano offerto od offrano all'Associazione un contributo di opera o di prestigio. I sostenitori non sono associati e pertanto non hanno diritto di voto, tuttavia possono essere invitati a presenziare alle riunioni e/o a specifici eventi organizzati dall'Associazione.

12. Il Consiglio Direttivo può istituire l'Albo d'Oro dei Sostenitori. Possono divenire membri dell'Albo d'Oro persone ed enti che, in ragione di una donazione o di un loro specifico altro apporto, si siano particolarmente distinti. L'inserimento nell'Albo d'Oro avviene su valutazione del Consiglio Direttivo che avvisa la persona o l'ente al fine di ottenerne l'assenso all'inserimento.

Art. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. La qualità di socio viene meno per recesso o esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ove egli agisca o abbia agito in violazione dello spirito e dei valori dell'Associazione o contravvenuto alle previsioni di legge, statutarie o regolamentari, alle deliberazioni degli organi associativi o per altri gravi motivi che devono essere esplicitamente contestati all'escluso.

4. L'esclusione può, altresì, avvenire quando l'associato non provveda al versamento della propria quota annuale entro il 31 marzo.

5. Contro l'esclusione l'associato può adire l'Assemblea, quale organo definitivo sulla pronuncia della stessa, che delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente ed il Vice Presidente;

il Presidente onorario

l'organo di controllo e/o di revisione legale, se nominato o previsto per legge.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di coloro che compongono l'eventuale organo di controllo e/o revisione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Data l'estensione territoriale dell'Associazione, l'associato può farsi rappresentare con delega scritta, anche posta in calce all'avviso di convocazione, da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, il quale deve consegnare la delega ricevuta alla Presidenza dell'Assemblea. Il delegato non può rappresentare più di due associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è, altresì, convocata dal Presidente su richiesta di almeno la metà dei componenti del Consiglio o di un decimo degli associati.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e viene affisso nei locali dell'Associazione, nonché inviato con avviso scritto trasmesso mediante posta ordinaria, fax o altro mezzo di comunicazione anche elettronico, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice-Presidente o, in assenza anche di questi, da persona eletta dall'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.
5. Per la validità dell'Assemblea ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto a parteciparvi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo l'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

9. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione.

Art. 8 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea in sede ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- revocare il Consiglio Direttivo o singoli Consiglieri solo nei casi in cui sia verificato che il comportamento posto in essere dal singolo Consigliere o dal Consiglio sia in conflitto con le finalità dell'Associazione;
- stabilire, su proposta del Consiglio uscente, il numero dei membri dello stesso ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- nominare e revocare, nei casi previsti per legge, l'organo di controllo e/o revisione;
- approvare il bilancio preventivo e relativo piano di attività;
- approvare il bilancio consuntivo o rendiconto nelle forme previste dalla normativa nonché la relazione di missione o, ove ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 117/17, e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, in ultima istanza, in merito all'ammissione o esclusione del socio

deliberare in merito agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

2. In sede straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare su ogni altra questione od oggetto attribuiti dalla legge o demandato alla stessa dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, in numero dispari, eletti tra gli associati, che durano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente. Il Consiglio elegge tra i suoi membri a maggioranza, nella prima riunione, il Presidente e, per i casi di impossibilità o di impedimento di questo, un vice-Presidente.

2. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualunque motivo, ciascun consigliere sarà sostituito col primo dei non eletti e resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio. In assenza di un nominativo il Consiglio deve, nel più breve tempo possibile, ricorrere all'Assemblea per la sostituzione.

3. Il consigliere che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio. In tal caso si procede per la sostituzione, con le modalità di cui al precedente comma.

4. Nel caso in cui il consigliere cessato rivesta la carica di Presidente o vice-Presidente si procede, una volta integrato il Consiglio, alla nuova nomina con le modalità di cui al co. 1.

5. Qualora il Consiglio si riduca a meno della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio sarà ritenuto dimissionario e dovranno essere indette nuove elezioni.

6. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

7. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade, colui che sia nelle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del cod. civ.

8. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2475-ter del cod. civ.

Art. 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, deliberando su tutta la sua attività, salvo quanto assegnato dallo statuto all'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. In particolare, a titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati in conformità alle previsioni dello Statuto;
- deliberare le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari stabilendone la misura;
- elaborare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio in sede di redazione del rendiconto/bilancio consuntivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/17;
- conservare ed aggiornare i libri sociali e contabili dell'Associazione;
- istituire eventuali comitati di coordinamento e di studio, fissandone i relativi compiti;
- progettare e realizzare le iniziative e le manifestazioni sociali;
- stipulare convenzioni e/o accordi con enti pubblici e privati;
- deliberare la partecipazione dell'Associazione a progetti e iniziative, anche in collaborazione con altri enti;

- provvedere all'eventuale nomina del Direttore generale dell'Associazione e all'attribuzione delle relative funzioni e compiti, così come alla determinazione del compenso;
- provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare in merito a specifiche funzioni e compiti che ritenga di conferire al Presidente con apposita delibera, in aggiunta a quelli già al medesimo spettanti per Statuto, o a singoli Consiglieri;
- nominare e rinnovare le cariche onorarie

Art. 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte all'anno, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno la maggioranza dei Consiglieri.
2. Il luogo di riunione è presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nella comunicazione di convocazione.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono avvenire, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, a mezzo avviso scritto trasmesso mediante posta ordinaria, fax o altro mezzo di comunicazione anche elettronico inviato a tutti i componenti ed al Revisore legale, se nominato o previsto per legge, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabilita e dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni di cui all'art. 7, co. 8.
5. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto della maggioranza dei presenti, prevalendo a parità di voti quello del Presidente. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe.
6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato.

ART. 12 – PRESIDENTE e VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice-Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria; ha la firma sociale e può rilasciare mandati ad lites e ad negotia per l'esercizio dei poteri conferitigli.
2. Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione, anche a nome del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il bilancio/rendiconto consuntivo, insieme al rapporto sull'attività dell'Associazione nell'esercizio precedente e alla relazione del Revisore legale dei Conti, se nominato o previsto per legge.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente prima della fine del mandato, il Consiglio provvede entro un mese alla sostituzione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 9.

Art. 13 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dello stesso e ratificato a maggioranza (o per acclamazione) dall'Assemblea.
2. Il presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento di alcuna quota sociale. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e propone iniziative inerenti alla vita associativa.
3. Al Presidente onorario compete, in particolare:
 - a. mantenere un ruolo consultivo, di riferimento dei valori associativi e di rappresentanza dell'Associazione in occasione di eventi e di momenti istituzionali

Art. 14 – ENTRATE

1. Le risorse economiche per il finanziamento per lo svolgimento dell'attività associativa provengono da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, incluse donazioni, lasciti testamentari e raccolte pubbliche occasionali;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e di altre norme in materia;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - ogni altra entrata che sia consentita dalle disposizioni che regolano l'Associazione o che ad essa siano applicabili.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 – ORGANO di CONTROLLO e REVISIONE

1. L'Assemblea, se previsto per legge o ritenuto utile, nomina un organo monocratico e/o di revisione, anche monocratico; in caso l'Assemblea optasse per un Organo collegiale, esso sarà composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i non soci. 2. Gli organi di cui sopra divengono obbligatori per legge al verificarsi delle differenti ipotesi di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 ed i loro compiti, poteri e funzioni sono indicati nei citati articoli.

2. L'Organo di controllo e/o revisione dura in carica per il medesimo periodo di nomina del Consiglio Direttivo, sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina, ed è rinominabile e le cariche sono incompatibili con tutte le altre cariche

Art. 16 – BILANCIO

1. Alla fine di ogni esercizio, corrispondente all'anno solare, il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio consuntivo annuale secondo le previsioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con apposito decreto ministeriale.

2. Nel caso in cui l'Associazione sia nelle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 viene redatto, altresì, il bilancio sociale che poi pubblica sul suo sito internet e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione, inoltre, ove ricorra l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, ha l'obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
4. Il bilancio/rendiconto annuale, con allegato il parere dell'Organo di controllo e/o revisione, se presente o necessario per legge, viene approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il bilancio di esercizio, unitamente a quello sociale se obbligatorio, devono essere inviati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.
6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 LIBRI SOCIALI

1. I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:
 - a) il libro dei Soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo/revisione, se nominato;
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Art. 18 – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione è presentata dal Consiglio Direttivo all'Assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le maggioranze di cui al co. 7 dell'art. 7, provvede anche a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento ed estinzione, il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto, previo parere positivo di cui all'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti di Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. La devoluzione del patrimonio residuo compiuta in assenza o difformità del parere è nulla.

Art. 19– NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017, al Codice civ. ed alle sue disposizioni attuative ed alle altre disposizioni di legge, e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 20 - NORMA TRANSITORIA

Gli effetti ed i limiti previsti dalle disposizioni statutarie, anche inerenti alle cariche sociali, hanno vigenza a partire dall'approvazione del presente statuto.